



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

CAP 28010 – P.zza Marconi, 1 – Tel. (0322)998103 - P.I. 00452150030

E-mail: ufficio.tributi@comune.ameno.novara.it

PEC: ameno@pec.it

ACCONTO IMU ANNO 2020

L'art. 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), con contestuale eliminazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La nuova Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Il versamento della rata di acconto IMU per l'anno 2020 deve essere effettuato entro il **16 giugno 2020** (al momento non è previsto un differimento del termine) in misura pari alla **metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019**, come previsto dall'art. 1 comma 762 Legge n. 160/2019.

Con la Circolare N. 1/DF del 18/03/2020 il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti su quale sia il corretto computo dell'acconto in una serie di casistiche particolari.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito entro il 16 dicembre 2020, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote, pubblicata ai sensi del comma 767 sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Il Comune di Ameno non ha ancora approvato le aliquote IMU anno 2020.

Per ulteriori informazioni ed eventuale supporto nelle operazioni di calcolo rivolgersi all'Ufficio Tributi alla seguente casella di posta elettronica (non sono previste elaborazioni e spedizioni massive): ufficio.tributi@comune.ameno.novara.it

Si ricorda che l'Imposta Municipale Propria è un tributo in autoliquidazione e che le operazioni di calcolo dell'IMU sono effettuate in base alle informazioni risultanti dalla banca dati in possesso del Comune ed alla eventuale documentazione integrativa presentata dal contribuente, che attesta la corrispondenza di tali dati al proprio patrimonio immobiliare. Il Comune non risponde quindi dell'errata o parziale determinazione dell'imposta derivante dalla mancata verifica da parte del contribuente della non correttezza o parzialità dei dati risultanti all'Ufficio tributi, ovvero da mancate o errate informazioni fornite dallo stesso contribuente, che, in tali ipotesi, potrà quindi essere sanzionato in base alla normativa vigente.